

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 8-4065

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007. Modalità applicative dei disposti di cui al comma 1, dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e s.m.i., afferenti la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Atteso che la Regione Piemonte, attraverso l'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, ha approvato alcune disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale a favore degli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale;

considerato che con la D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007 venivano determinate, per i succitati soggetti, le modalità applicative per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, dell'Art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007;

rilevato che il comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "legge finanziaria per l'anno 2012", modifica l'articolato del comma 1, dell'Art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 estendendo il diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000, anche al "personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio".

rilevato che il comma 2, dell'Art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007 prevede, tra l'altro, la determinazione da parte della Giunta Regionale, delle modalità applicative dei disposti di cui al comma 1, dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

vista la lettera della Regione Militare Nord, prot. n. 21860 del 20.05.2010, indirizzata alla Direzione regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, attraverso la quale, tra l'altro, viene stimata in 120 unità la quantità di personale appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare che potrebbe utilizzare il servizio di trasporto della linea metropolitana della "Città di Torino".

Alla luce di quanto sopra, le modalità applicative previste per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000, già previste dalla D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007, vengono integrate con i seguenti nuovi commi aggiuntivi, resisi necessari a seguito dell'approvazione del comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "legge finanziaria per l'anno 2012", con la quale è stato esteso il diritto alla libera circolazione sui servizi di che trattasi anche al "personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio":

6) E' concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale, su gomma e su ferro, al personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio, purché domiciliati o residenti in Piemonte.

7) Per quanto concerne la libera circolazione sul servizio di trasporto a mezzo della linea metropolitana della "Città di Torino", in fase di prima applicazione della norma ed in attesa di acquisire dalla Regione Militare Nord i dati aggiornati relativi al numero degli utilizzatori di tale

vettore, si incarica il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, di individuare con G.T.T. S.p.A. una proposta articolata per l'assegnazione tra i soggetti succitati di un numero massimo di n. 120 carte elettroniche abilitanti il servizio di trasporto sulla linea di metropolitana della "Città di Torino".

8) Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, al fine di acquisire i dati conoscitivi in merito al numero annuo dei soggetti utilizzatori dei mezzi pubblici regionali e locali, su gomma e su ferro, appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, è incaricato di predisporre un apposito questionario per il censimento di tale utenza.

Le restanti parti della D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007 rimangono invariate.

Non vi sono ricadute economiche aggiuntive a carico dell'Ente Regione Piemonte, in quanto la modifica normativa apportata con il comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "legge finanziaria per l'anno 2012", non prevede l'implementazione dei fondi previsti dal comma 3 della succitata legge regionale n. 9/07.

Per quanto sopra,

vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.lgs. n. 422/1997";

vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

vista la D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007;

visto il comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "legge finanziaria per l'anno 2012".

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Le modalità applicative previste per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000, già previste dalla D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007, vengono integrate, per le motivazioni nelle premesse riportate, con i seguenti nuovi commi aggiuntivi, resisi necessari a seguito dell'approvazione del comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "legge finanziaria per l'anno 2012", con la quale è stato esteso il diritto alla libera circolazione sui servizi di che trattasi anche al "personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio":

6) E' concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale, su gomma e su ferro, al personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio, purché domiciliati o residenti in Piemonte.

7) Per quanto concerne la libera circolazione sul servizio di trasporto a mezzo della linea metropolitana della "Città di Torino", in fase di prima applicazione della norma ed in attesa di acquisire dalla Regione Militare Nord i dati aggiornati relativi al numero degli utilizzatori di tale vettore, si incarica il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione regionale ai Trasporti,

Infrastrutture, Mobilità e Logistica, di individuare con G.T.T. S.p.A. una proposta articolata per l'assegnazione tra i soggetti succitati di un numero massimo di n. 120 carte elettroniche abilitanti il servizio di trasporto sulla linea di metropolitana della "Città di Torino".

8) Il Settore Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, al fine di acquisire i dati conoscitivi in merito al numero annuo dei soggetti utilizzatori dei mezzi pubblici regionali e locali, su gomma e su ferro, appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, è incaricato di predisporre un apposito questionario per il censimento di tale utenza.

Le restanti parti della D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007 rimangono invariate.

Non vi sono ricadute economiche aggiuntive a carico dell'Ente Regione Piemonte, in quanto la modifica normativa apportata con il comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "legge finanziaria per l'anno 2012", non prevede l'implementazione dei fondi previsti dal comma 3 della succitata legge regionale n. 9/07.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)